

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RIFLESSI PENALI DEL MANCATO VERSAMENTO DELL'IVA

L'articolo 10-ter del D.Lgs. n.74/00, richiamando l'art.10-bis, prevede che

sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a €50.000.

Ne consegue, come specificato anche dalla C.M. n.28 del 4 agosto 2006 par.4, che risulta realizzata la fattispecie penale quando si avesse **dichiarazione annuale fedele, debito di importo superiore a €50.000 con mancato versamento dello stesso entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.**

Coloro quindi che non avessero provveduto al versamento del debito Iva per importi superiori alla soglia di €50.000 risultanti dalla dichiarazione del periodo di imposta 2011, per non incorrere nelle sanzioni di carattere penale, potranno provvedere entro il prossimo 27 dicembre a versare almeno l'importo necessario a non integrare l'ipotesi di delitto (riportare cioè il debito sotto gli €50.000).

È quindi chiaro da quanto sopra che per la realizzazione del reato non è sufficiente il ritardato versamento del debito alle scadenze previste, ma necessita che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Il 27 dicembre 2012 rappresenta, quindi, il momento oltre il quale l'omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, ovvero 2011, se l'importo è superiore a € 50.000, costituisce violazione che assume rilevanza penale.

Trattandosi di un reato che si consuma nel momento in cui scade il termine previsto per il versamento (27 dicembre) resta privo di rilevanza l'eventuale successivo pagamento. Il ritardato versamento, pur non escludendo la sussistenza di un delitto oramai perfetto consente, però, se comprensivo anche del pagamento degli interessi e delle sanzioni amministrative conseguenti, l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.13 del D.Lgs. n.74/00 (diminuzione della pena ad un terzo).

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Una tabella ci aiuterà a capire il verificarsi del delitto:

Dichiarazione presentata	Omesso pagamento di imposta inferiore a €50.000		Nessun reato
	Omesso pagamento di imposta superiore a €50.000	Versamento di Iva entro il 27/12 per raggiungere un debito complessivo inferiore a €50.000	Nessun reato
		Mancato versamento dell'iva al 27/12	Realizzazione del reato
		Versamento dell'imposta con sanzioni ed interessi dopo il 27/12	Realizzazione del reato con applicazione delle attenuanti

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016